

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE, COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI,
COMUNE DI RODANO, COMUNE DI PIOLTELLO , COMUNE DI CAMBIAGO E AZIENDA
SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA "FUTURA"**

TRA

il **Comune di Vimodrone**, con sede legale in Vimodrone, Via C. Battisti, 56, C.F. 07430220157, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Veneroni Dario, nato a Vimodrone (MI) il 14/07/1958, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Cassina de' Pecchi**, con sede legale in Cassina de' Pecchi, Piazza A. De Gasperi n. 1, C.F. 83500570151, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Elisa Balconi, nata a Melzo (MI) il 23/01/1979, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. delesecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Rodano**, con sede legale in Rodano, Via Turati, 9 C.F. 83503550150, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rodolfo Corazzo, nato a Melzo il 21/03/1956 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Pioltello**, con sede legale in Pioltello, Via Carlo Cattaneo 1, C.F. 83501410159, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Cosciotti Ivonne, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 12/05/1967, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Cambiagio**, con sede legale in Cambiagio, Via Indipendenza 1, C.F. 02516430150, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria Grazia Mangiagalli, nata a Monza (MB) il 20/03/1956, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

L'Azienda speciale servizi alla persona e alla famiglia "Futura" (di seguito anche Azienda Futura) con sede legale in Via Carlo Cattaneo 1 e sede operativa Piazza Bonardi n. 1 CF/PI 12547300157, legalmente rappresentato dall'Amministrazione Unico Concettina Risi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

1. In data 13 febbraio 2023 è stata stipulata tra i Comuni di Vimodrone, Cassina dè Pecchi, Rodano, Pioltello, Cambiago una convenzione ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la costituzione - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 - di una centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC) .
2. La suddetta convenzione è stata stipulata per:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'articolo 37 del D.lgs.n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate, attraverso una migliore programmazione delle stesse, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - b) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - c) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
3. Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
4. E' stato necessario procedere ad un aggiornamento della suddetta Convenzione secondo la nuova disciplina tenendo conto in particolare delle disposizioni di seguito indicate, e a Dicembre 2024, è stata stipulata tra i Comuni di Vimodrone, Cassina dè Pecchi, Rodano, Pioltello, Cambiago la nuova convenzione aggiornata:
 - l'art. 62 del D.Lgs.n.36/2023 stabilisce al comma 1 che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e, al comma 2, che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
 - l'art.62 co.5 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo 62 e al comma 8 dell'articolo 63, possono:
 - a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 dello stesso articolo 62;
 - b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

- c) svolgere attività di committenza ausiliaria;
 - d) procedere mediante appalto congiunto;
 - e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
 - f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
 - g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g) dell'articolo 62 Codice.
- l'art.62 co.6 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo 62:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
 - e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
 - f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
 - g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
 - l'art.62 co.7 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che le centrali di committenza in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
 - a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
 - b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
 - c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
 - d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
 - e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
 - l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs.n.36/2023 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di

supporto all'attività di committenza”;

- l'art. 62, comma 9, D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- l'art.15 co.1 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- con riferimento al predetto articolo 15, la Commissione Speciale che ha redatto il testo del nuovo Codice ha evidenziato che *“Il comma 1 – conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo – ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non di “procedimento” (definizione forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che non appare pienamente conferente): infatti, si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP). La norma è costruita in modo da non incidere sulle parti dell’articolato concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi della procedura che vengono svolte ricorrendo a centrali di committenza, ad aggregazioni di stazioni appaltanti o ad altre stazioni appaltanti qualificate. Tale salvezza implicita, che vale per i casi in cui vi è un riparto di competenze, comunque non deroga al principio generale secondo cui ogni s.a. individua un responsabile unico del progetto.”*
- l'art.15 co.4 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento; le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
- l'art.15 co.9 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
- L'art.9 comma 5 dell'Allegato I.2. al Codice prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
- L'articolo 15 comma 6 e l'articolo 3 dell'allegato 1.2 del D.lgs. n. 36/2023 stabiliscono che è possibile istituire una struttura di supporto al RUP, anche in comune fra più Stazioni appaltanti
- E' intendimento dei Comuni associati proseguire nell'esperienza realizzata, seguitando ad operare attraverso l'ufficio comune con funzioni di centrale unica di committenza composto da personale che si occupa stabilmente della fase di affidamento delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori: (i) al quale, per le procedure in cui Comuni associati sono qualificati, è delegata la gestione di specifiche fasi dell'affidamento (ii) e all'interno del quale, per le procedure in cui i Comuni associati non sono qualificati, i RUP dei Comuni associati, confluiscono, per la gestione della fase di affidamento, riuscendosi in tal modo a mettere a fattor comune l'esperienza e la professionalità necessarie per la gestione delle procedure di acquisizione.

5. Con nota del 03/04/2025 l'Azienda speciale servizi alla persona e alla famiglia "Futura" (di seguito anche Azienda Futura) ha chiesto di poter entrare a far parte quale Ente associato dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito anche Ufficio comune operante come CUC o CUC). La richiesta è stata valutata positivamente dalla Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 14 aprile 2024 nella consapevolezza che l'entrata di un altro soggetto vada nel senso tracciato dal Legislatore, in considerazione del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti / Centrali di Committenza, autorizzando l'Ufficio comune operante come CUC, in attesa della formalizzazione dell'entrata di Azienda Futura e quindi della modifica della convenzione, a gestire una procedura di gara per conto di Azienda Futura
6. In data 31/12/2025 scade la convenzione in essere e la Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 28/11/2025 ha valutato positivamente l'operato fino ad oggi svolto e ha manifestato la volontà di proseguire con siffatto modulo organizzativo, proponendo quindi di sottoporre a ciascun Consiglio Comunale l'approvazione della presente convenzione. Analogamente anche Azienda Futura, previa approvazione della convenzione da parte dell'Organo competente, procederà alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I Finalità e Funzionamento

Art. 1 (Oggetto e finalità della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina - nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs.n.36 del 31 marzo 2023 (di seguito per brevità anche Codice)- la gestione in forma associata tra gli Enti aderenti sottoscrittori della presente convenzione, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante lo schema della Centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC); in tal senso le premesse, costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
2. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire agli Enti associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, attraverso una migliore programmazione delle stesse, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - b) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli Enti associati;
 - c) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
3. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti che intendano gestire in forma associata la Centrale Unica di Committenza. In tal caso gli Enti associati, mediante le forme di consultazione previste nella presente convenzione, approvano l'eventuale adesione e definiscono eventuali apposite condizioni, e l'ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva senza modifiche o condizioni il testo integrale, comprese le eventuali condizioni aggiuntive stabilite dagli Enti associati, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

Art. 2 (Funzionamento dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per gli

Enti associati)

1. È istituito presso il Comune di Vimodrone un Ufficio Comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC o Ufficio comune operante come centrale unica di committenza o Ufficio comune operante come CUC) per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice.
2. Gli Enti associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione.
3. L'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure sottoposte alla disciplina dei contratti pubblici, ivi inclusi concessioni e project financing, fatte salve le possibilità previste dalla normativa vigente per i Comuni e gli Enti aderenti, in funzioni della loro natura e dimensione, di svolgere procedure autonome. In particolare, si precisa quanto segue:
 - I singoli Enti associati - indipendentemente dalla qualificazione posseduta come stazione appaltante- possono procedere, ai sensi dell'art.62 co.1 Codice, direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
 - I singoli Enti associati , pur se privi della necessaria qualificazione, possono, ai sensi dell'art.62 co.6 Codice, procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza di cui al presente atto ovvero di altra centrale di committenza qualificata secondo la normativa vigente.
 - Nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 62 e 63 del Codice nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, gli Enti associati non qualificati possono ricorrere -ai sensi dell'art.63 co.6 lett. b) Codice- all'Ufficio Comune operante come Centrale di Committenza per l'attività di committenza, anche ausiliaria di cui all'art.3 comma 1 lett. z) dell'Allegato I.1. del Codice con particolare riferimento sia alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto degli stessi sia alla consulenza sullo svolgimento e sulla progettazione delle procedure di appalto.
4. L'Ufficio Comune organizzato presso il Comune di Vimodrone quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dell'Ente aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali.
5. Il Comune di Vimodrone ha proceduto ad iscriverlo all'ANAC quale nuova stazione appaltante l'Associazione Comune di Vimodrone – Comune di Cassina de' Pecchi – Comune di Rodano – Comune di Pioltello – Comune di Cambiagio. Pertanto ha provveduto a:
 - designare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA);
 - far sì che quest'ultimo si profili correttamente ai servizi dell'Autorità;

- iscrivere quale nuova stazione appaltante l'associazione di comuni in quanto tale, ancorché priva del codice fiscale;
- associare alla nuova stazione appaltante le stazioni appaltanti di cui essa si compone (Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de' Pecchi, Comune di Rodano, Comune di Pioltello, Comune di Cambiago, Azienda Futura)

Si provvederà ad aggiornare la suddetta iscrizione e adempimenti conseguenti alla luce della nuova adesione

6. Ai fini della gestione operativa del ciclo di vita dei contratti – compresa l'acquisizione del CIG, la pubblicità legale e gli adempimenti in materia di trasparenza- tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) e le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), l'Ufficio Comune opera in qualità di Centrale di Committenza secondo le indicazioni che sono man mano fornite rispettivamente da ANAC e dai Gestori delle suddette Piattaforme.
7. L'Ufficio Comune può disporre sia del personale del Comune di Vimodrone ove ha sede, sia del personale degli altri Comuni aderenti alla Centrale di Committenza secondo quanto previsto dagli articoli 13 e ss. della presente Convenzione. A livello organizzativo, in fase di avvio della procedura - tenuto conto della tipologia e complessità della procedura da attivare e in accordo con i singoli Enti coinvolti nella gestione del singolo affidamento- si procede ad individuare tra i suddetti dipendenti le figure del RUP e del Responsabile di fase affidamento nonché di collaboratori per svolgimento delle attività istruttorie nel rispetto delle competenze di seguito dettagliate e dei profili presenti presso la BDNCP.
8. I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.
9. Le ulteriori disposizioni circa l'organizzazione della Centrale Unica di Committenza sono contenute nel prosieguo della presente convenzione.

Art. 3 (Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione scadrà il 31 dicembre 2028. La stessa può essere rinnovata, previo accordo espresso delle parti.
2. È fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione secondo le modalità e i termini indicati nel prosieguo della presente convenzione.
3. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata ed automatica applicazione alla presente convenzione.
4. Le clausole della presente convenzione che richiamano riferimenti a specifiche norme del codice dei contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Capo II Obblighi, funzioni e competenze della Centra unica di Committenza e degli enti associati nella Centrale Unica di Committenza

Art. 4 (Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie funzioni tenuto conto della qualificazione dei singoli Enti associati richiedenti rispetto alla singola procedura delegata e delle competenze assegnate al RUP come di seguito indicato:
2. **Per le procedure richieste da parte di un Ente qualificato**, si precisa quanto segue:
 - l'Ente richiedente provvede:
 - alla programmazione degli interventi da realizzare;
 - alla nomina del Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023 per le attività di propria competenza;
 - all'acquisizione del codice unico di progetto (CUP) ove richiesto,
 - a definire l'oggetto contrattuale e gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'appalto e/o la concessione ;
 - ad individuare le fonti di finanziamento per le prestazioni, per gli oneri procedurali e per il contributo ANAC;
 - alla predisposizione e approvazione degli elaborati progettuali e alla indicazione di tutti gli elementi essenziali di merito per consentire all'ufficio comune operante come CUC di predisporre e approvare gli atti di gara (il bando, disciplinare, lettera di invito o richiesta di offerta) concordando previamente con l'Ufficio Comune la procedura di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
 - ad inserire nel quadro economico le somme necessarie ai sensi dell'art 17 della convenzione
 - alla individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziata fatta eccezione per gli appalti PNRR/PNC
 - alla formulazione delle risposte alle richieste di informazioni di tipo tecnico inviate dagli operatori economici concorrenti;
 - a proporre all'Ufficio comune i nominativi dei soggetti idonei a far parte della Commissione Giudicatrice trasmettendo i relativi curriculum vitae con oscuramento dei dati da non rendere pubblici;
 - a verificare, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Codice D.Lgs.n.36/2023, la congruità dei costi della manodopera indicati in offerta / equivalenza delle tutele del lavoro (CCNL) e, nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che sia ritenuta utile, verifica della congruità dell'offerta;
 - ad effettuare la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione con il supporto dell'Ufficio comune operante come CUC;
 - all'assunzione della determinazione di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti e alla gestione dell'esecuzione contrattuale, comunicando all'Ufficio comune operante come CUC la data di stipula del contratto, obbligandosi a rispettare le tempistiche previste dalla normativa anche ai fini del rispetto dell'efficienza decisionale ai sensi dell'articolo 11 comma 4 bis dell'allegato II.4 al codice nonché a trasmettere i dati necessari per rispettare gli obblighi di trasparenza;
 - ad assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la CUC nella fase di preparazione e gestione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate;

- svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di forniture, compresa la relazione unica di cui all'articolo 112 del D.lgs. n. 36/2023 tenuto conto delle modalità operative presenti all'interno delle PAD utilizzate;
 - predisporre e pubblicare i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 tenuto conto delle modalità operative presenti all'interno delle PAD utilizzate;
 - Nomina del collegio consultivo tecnico ove previsto
- L'Ufficio Comune provvede:
 - a fornire supporto (su richiesta) al Comune associato in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione **approvanda** dagli stessi, con la procedura di affidamento da esperirsi, ferma restando la loro responsabilità; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli 41 e ss del D.Lgs.n.36/2023;
 - a fornire supporto (su richiesta) al Comune associato per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, per la redazione del capitolato speciale per la parte generale di quest'ultimo e per l'individuazione di eventuali ulteriori documenti progettuali da predisporre a base di gara, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato; non viene fornito alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati progettuali, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente;
 - a determinare i costi stimati della procedura tenuto conto anche del contributo obbligatorio da pagare all'ANAC;
 - a predisporre modulistica standardizzata ed omogenea per la gestione delle procedure di gara;
 - alla gestione operativa della procedura di gara/affidamento in tutte le sue fasi, sino alla sub fase della proposta di aggiudicazione e/o affidamento, mediante le seguenti attività in particolare:
 - alla predisposizione e approvazione degli atti di gara (il bando, disciplinare, lettera di invito o richiesta di offerta)
 - ❖ pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette, negoziate, richieste preventivi, previa acquisizione del CIG (Codice identificativo Gare), ed eventuali rettifiche;
 - ❖ formulazione delle risposte alle richieste di informazioni amministrativo-procedurali e a quesiti di tipo amministrativo formulati dai concorrenti, e pubblicazione delle stesse; per i quesiti di tipo tecnico sarà cura del RUP dell'Ente aderente compiere la dovuta istruttoria tecnica.
 - ❖ assolvimento del pagamento del contributo ANAC (se dovuto);
 - ❖ gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - ❖ individuazione tra il proprio personale del Responsabile del procedimento di fase affidamento nonché di collaboratori ausiliari /di supporto per svolgimento di una o più attività istruttorie;
 - ❖ nomina del Seggio/Autorità di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) anche laddove le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 co. 3 del d.lgs.

n° 36/2023;

- ❖ gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- ❖ adozione del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice nell'ipotesi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ❖ trasmissione dei verbali al RUP del Comune associato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- supporto al Seggio/autorità ovvero alla Commissione per l'individuazione della graduatoria e per la predisposizione della proposta di aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.36/2023;
- a supportare il RUP del Comune associato nella gestione dei controlli dei requisiti di partecipazione mediante utilizzo – ove disponibile- del Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- a gestire la trasmissione delle comunicazioni previste ai sensi dell'art.90 del Codice;
- a supportare il Comune associato nella gestione della procedura di accesso agli atti secondo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice.
- a supportare il Comune associato nella gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.)
- a curare gli adempimenti di cui all'art.28 del D.Lgs.n.36/2023 in materia di trasparenza per quanto di competenza.
-

3. Per le procedure richieste da parte di un Comune non qualificato, si precisa quanto segue fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4:

- il Comune richiedente provvede:
 - alla programmazione degli interventi da realizzare;
 - alla nomina del Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, per le attività di propria competenza;
 - all'acquisizione del codice unico di progetto (CUP) ove richiesto,
 - a definire l'oggetto contrattuale e gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'appalto e a redigere la progettazione tecnica dell'acquisizione;
 - ad individuare le fonti di finanziamento per le prestazioni, per gli oneri procedurali e per il contributo ANAC;
 - ad inserire nel quadro economico le somme necessarie ai sensi dell'art. 17 della convenzione;
 - a proporre all'Ufficio comune i nominativi dei soggetti idonei a far parte della Commissione Giudicatrice trasmettendo i relativi curriculum vitae con oscuramento dei dati da non rendere pubblici
 - alla stipulazione dei contratti e alla gestione dell'esecuzione contrattuale, comunicando all'Ufficio comune operante come CUC la data di stipula del contratto, obbligandosi a rispettare le tempistiche previste dalla normativa anche ai fini del rispetto dell'efficienza decisionale ai sensi dell'articolo 11 comma 4 bis dell'allegato II.4 al codice nonché a trasmettere i dati necessari per rispettare gli obblighi di trasparenza;
 - alla gestione dell'esecuzione contrattuale;
 - ad assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la CUC nella fase di preparazione e gestione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.
 - svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di forniture, compresa la relazione unica di cui

- all'articolo 112 del D.lgs. n. 36/2023 tenuto conto delle modalità operative presenti all'interno delle PAD utilizzate;
 - predisporre e pubblicare i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 tenuto conto delle modalità operative presenti all'interno delle PAD utilizzate;
 - Nomina del collegio consultivo tecnico ove previsto;
- L'Ufficio Comune provvede:
- alla nomina del Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, tra il personale del Comune associato assegnato funzionalmente all'Ufficio Comune;
 - alla predisposizione e approvazione degli atti di gara sulla base delle esigenze, obiettivi e finanziamenti definiti dal Comune associato;
 - a determinare i costi stimati della procedura tenuto conto anche del contributo obbligatorio da pagare all'ANAC;
 - a predisporre modulistica standardizzata ed omogenea per la gestione delle procedure di gara;
 - alla gestione operativa della procedura di gara/affidamento in tutte le sue fasi, sino alla sub fase della proposta di aggiudicazione e/o affidamento, mediante le seguenti attività in particolare:
 - ❖ predisposizione e approvazione degli atti di gara (il bando, disciplinare, lettera di invito o richiesta di offerta)
 - ❖ pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette, negoziate, richieste preventivi, previa acquisizione del CIG (Codice identificativo Gare), ed eventuali rettifiche;
 - ❖ formulazione attraverso il RUP delle risposte alle richieste di informazioni formulati dai concorrenti, e pubblicazione delle stesse;
 - ❖ assolvimento del pagamento del contributo ANAC (se dovuto);
 - ❖ gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - ❖ individuazione tra il proprio personale del Responsabile del procedimento di fase di affidamento nonché di collaboratori per svolgimento di una o più attività istruttorie;
 - ❖ nomina del Seggio/Autorità di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) anche laddove le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 co. 3 del d.lgs. n° 36/2023;
 - ❖ gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara fermo restando la competenza del RUP per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza all'esito della verifica della documentazione amministrativa ai sensi dell'All. I.2 del D. Lgs. 36/2023 (valutazione illeciti professionali, soccorsi istruttori, ammissioni e esclusioni).
 - nomina della Commissione giudicatrice nell'ipotesi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - supporto al Seggio/autorità ovvero alla Commissione per l'individuazione della graduatoria e per la predisposizione della proposta di aggiudicazione nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.36/2023;
 - a verificare attraverso il RUP, nel rispetto di quanto previsto dal Codice D.Lgs.n.36/2023, la congruità dei costi della manodopera indicati in offerta / equivalenza delle tutele del lavoro (CCNL) e, nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che sia

- ritenuta utile, verifica della congruità dell'offerta;
 - ad attivare i controlli dei requisiti di partecipazione mediante utilizzo -ove disponibile- del Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
 - ad adottare il provvedimento di aggiudicazione su proposta del Rup e/o della Commissione Giudicatrice;
 - a gestire la trasmissione delle comunicazioni previste ai sensi dell'art.90 del Codice;
 - a gestire la procedura di accesso agli atti secondo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice;
 - ad inoltrare le comunicazioni all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);
 - a curare gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs.n.36/2023 in materia di trasparenza per quanto di competenza.
4. Se l'Ente associato si avvale dell'attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 riferita all'attività di consulenza sullo svolgimento e progettazione delle procedure di appalto, le competenze dell'Ente associato e dell'Ufficio Comune sono definite secondo la disciplina riportata al precedente comma 2.
- A livello operativo, l'Ente associato è tenuto - prima di adottare un provvedimento (esempio indizione, approvazione atti, aggiudicazione ...) o atto a conclusione di un subprocedimento (esempio: esclusione di un concorrente, validazione progetto ...)- a chiedere supporto all'Ufficio Comune che convaliderà o meno le risultanze istruttorie propedeutiche alle decisioni da adottare.
5. Per le procedure finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR, le competenze dell'Ente associato e dell'Ufficio Comune sono definite secondo la disciplina riportata al precedente comma 2 (ad eccezione che per la individuazione degli operatori che sarà effettuata dall'Ufficio comune CUC), fermo restando l'applicazione delle specifiche disposizioni previste per tale tipologia di affidamenti . Rimane in ogni caso in capo all'Ente associato lo svolgimento delle funzioni di audit del PNRR: tale fase verrà gestita da ciascun Ente associato attraverso i propri soggetti competenti allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile, di gestione e strategico delle rispettive strutture preposte dei singoli Enti associati in relazione ai rispettivi atti emanati dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza
6. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune.
7. L'ufficio comune operante come centrale unica di committenza promuove l'informazione e l'aggiornamento delle procedure e del personale degli Enti associati, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di lavori, servizi e forniture, sia attraverso un confronto diretto con i vari RUP sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e Stazioni Appaltanti
8. Per maggiori dettagli rispetto a tutto quanto sopra indicato gli Enti associati possono definire un protocollo operativo.

Art. 5 (Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con gli Enti associati alla convenzione)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere su richiesta le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse degli Enti associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture:
 - a) supporto agli Enti associati nella promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti;
 - b) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività gli Enti associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione di regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

Art. 6 (Programmazione delle procedure di affidamento e/o di altre attività dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza)

1. Ogni Ente associato comunica all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le procedure di lavori, servizi e forniture da espletare nell'anno. L'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, sulla base del programma delle procedure da espletare di cui sopra nonché sulla base delle eventuali ulteriori attività previste, provvede entro marzo a redigere un atto, con finalità di avviso di pre-informazione contenente le procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori da espletare nell'anno, che sarà pubblicato sul sito del Comune ove ha sede l'Ufficio comune operante come CUC.
2. Qualora uno degli Enti associati, in corso d'esercizio, dovesse chiedere di effettuare un nuovo affidamento e/o nuova attività non comunicati entro il 31 gennaio e quindi non previsto nel programma delle procedure e/o attività da espletare nell'anno successivo, l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza decide di accogliere o meno la richiesta a proprio insindacabile giudizio, valutando tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni forniti dal richiedente.

Art. 7 (Procedure gestite in modalità unitaria dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Enti associati, viene individuato – nell'ambito del personale messo a disposizione dell'Ufficio Comune della CUC- un RUP unitario per l'intera acquisizione; la procedura di gara sarà gestita in modalità unitaria dalla CUC trovando applicazione la disciplina prevista per gli Enti non qualificati.
2. Per maggiori dettagli rispetto a tutto quanto sopra indicato gli Enti associati possono definire un protocollo operativo.

Art. 8 (Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte degli Enti associati

danno luogo tenuto - conto delle competenze riportate all'art.4 -:

- a. alla stipulazione di singoli contratti con affidatario per lotti funzionali afferenti a più Enti associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Ente;
 - b. alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Ente associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Enti che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte degli Enti associati possono dare luogo tenuto -conto delle competenze riportate all'art.4:
- a. alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - c. alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Ente associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, gli Enti associati definiscono, in accordo con l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:
- a. alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b. alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso;
 - c. al possesso o meno della qualificazione degli Enti associati;

Art. 9 (Affidamento di lavori di somma urgenza)

Le procedure per affidamento dei lavori di somma urgenza, disciplinate dall'articolo 140 del D.lgs. n. 36/2023 sono espletate a cura del singolo Ente associato.

Art. 10 (Acquisizioni di forniture e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Enti associati alla convenzione possono acquisire forniture e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011 e successive modifiche integrazioni:
- a. le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli arti 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
 - b. le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
 - c. non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente

Art. 11 (Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune operante come

Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'articolo 35 del D.lgs. n.36/2023 nei termini consentiti dal medesimo sino alla fase di proposta di aggiudicazione per le procedure svolte per gli Enti qualificati per l'affidamento delegato e fino alla stipula dei contratti per le procedure svolte per gli Enti non qualificati, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 15 della presente convenzione, ove non individui altro responsabile, è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1 che si avvarrà delle valutazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice e/o Seggio di gara/Autorità di gara in merito alle richieste di oscuramento di parti delle offerte e della documentazione allegata.

Art. 12 (Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio stesso collabora con gli Enti associati:
 - a. fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b. mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso anche all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.
3. Gli Enti associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dagli Enti associati all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 13 (Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi)

1. L'Ufficio Comune individuato come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Vimodrone (Comune presso cui è istituito l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza).
2. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza è il

Responsabile del settore Affari Legali contratti e innovazione del Comune di Vimodrone.

3. Fanno parte dell'ufficio comune individuato come centrale unica di committenza, oltre al Responsabile di cui al comma 2 del presente articolo:
 - gli operatori individuati dai singoli Enti associati secondo le modalità indicate nel successivo articolo 14 commi da 1 a 3 della presente convenzione, che operano per il tempo necessario all'espletamento della singola procedura di acquisizione di bene, servizio e lavoro rientrante nella loro Area/Settore/Servizio di appartenenza;
 - gli operatori che operano stabilmente nell'ufficio comune per l'espletamento di tutte le procedure e/o di tutte le attività facenti capo alla centrale unica di committenza. Tra questi, il Responsabile della struttura organizzativa nomina un referente con funzioni di coordinamento tra tutti gli Enti associati.

A tal fine si demanda alla Giunta Comunale l'approvazione di un organigramma funzionale.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
5. Fatto salvo quanto previsto oltre nel prosieguo della presente convenzione per i rapporti finanziari, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
6. Sono a carico di ciascun Ente l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 dal D.lgs. n. 97/2016 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.

Art. 14 (Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Enti associati, ciascuno per le proprie procedure, individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere da remoto attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione. L'elenco del suddetto personale è indicato in fase di programmazione, eventualmente suddiviso per le singole procedure da attivare, fermo restando la possibilità di modificare/integrare il suddetto personale durante la gestione operativa delle procedure.
2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 - è effettuata dai singoli Enti associati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a.l.) soggetti incaricati di posizione organizzativa Responsabili delle varie aree/Settori/Servizi e/o Dirigenti cui fa capo il bene, servizio o lavoro da acquisire;

- a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Ente associato come RUP, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture;
 - a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. I singoli Enti associati mettono a disposizione dello stesso Ufficio comune operante come centrale unica di committenza i soggetti di cui sopra al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, utilizzando l'istituto del distacco temporaneo che viene attuato con la trasmissione da parte di ciascun Comune associato, allorquando si debba procedere all'attivazione della procedura di gara, dell'indicazione di tali soggetti, che opereranno da remoto, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri afferenti al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivi e previdenziali e assicurativi.
4. Diversamente dai commi precedenti, per quanto concerne l'operatività delle Commissioni Giudicatrici, al fine di garantire, da una parte, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del Codice e, dall'altra, la necessità che i componenti delle commissioni giudicatrici siano esperti del settore oggetti della procedura di acquisizione, gli Enti associati, reciprocamente, mettono a disposizione dei RUP dei Comuni degli Enti associati (che li devono proporre all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza il quale procede alla nomina della Commissione Giudicatrice) le proprie risorse umane specializzate nelle varie materie, quali componenti delle commissioni giudicatrici, in modo da poter più agevolmente riuscire a rispettare quanto sopra indicato. La Commissione giudicatrice di regola lavora a distanza. La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario da parte dei dipendenti dei Comuni degli Enti associati si intende autorizzata dal Comune associato con l'adesione alla presente convenzione e svolta nell'ambito dell'orario di lavoro senza diritto a compensi aggiuntivi. In caso comunque si debba ricorrere ad esperti esterni trova applicazione la disciplina prevista per il Comune di Vimodrone fermo restando l'obbligo per i Comuni gli Enti- associati di rimborsare la spesa sostenuta.

Art. 15 (Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)

- 1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza attribuisce al Responsabile del Settore Affari legali contratti e innovazione del Comune di Vimodrone funzionario apicale con Posizione Organizzativa la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.
- 2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.
- 3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

Capo V Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 16 (Forme di consultazione degli Enti associati - Conferenza dei Sindaci e Legali Rappresentanti degli Enti)

1. I Sindaci e i Legali Rappresentanti degli Enti associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra gli Enti associati sulla Centrale unica di committenza, per:
 - a. verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
 - b. per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune il quale ne è il Presidente. La stessa può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci e Legali Rappresentanti degli Enti Associati.
3. La Conferenza dei Sindaci e Legali Rappresentanti degli Enti, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:
 - a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;
 - b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;
4. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.
6. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.
7. La definizione del/i protocollo/i operativo/i previsto/i dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Ente associato, designato tra i Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 14 della stessa convenzione che provvederà a sottoporla all'approvazione della Giunta Comunale e/o Organo competente di ciascun Ente associato.

Capo VI

Art. 17 (Rapporti finanziari tra gli enti associati)

- ~~1.~~ Fermo restando che il gruppo di lavoro stabilmente operante nell'ufficio comune operante come CUC fa parte del Comune di Vimodrone, i rapporti finanziari per l'adesione del Comune di Cassina de' Pecchi e del Comune di Rodano e del Comune di Pioltello e del Comune di Cambiago e dell'Azienda Futura e/o altri Comuni /Enti aderenti all'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza

sono normati nel modo sotto indicato.

2- In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine **“costi diretti”**, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'Anac, pubblicazione bandi e avvisi ove onerosa, compensi per commissari esterni nelle commissioni giudicatrici, spese legali per eventuali contenziosi riferite a gare svolte nell'esclusivo interesse di un solo Ente o pro quota se riferite a gare per più Enti ecc);
- b) con il termine **“costi generali”** le spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi del Comune ove ha sede detto ufficio composte da: costo del personale stabilmente operante nell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza di cui all'articolo 13 comma 3 lettera b) della presente convenzione quantificato dal servizio personale del Comune di Vimodrone; spese per acquisto di pubblicazioni, abbonamenti specialistici e formazione specialistica, spese per hardware e software e relativi canoni di manutenzione, spese per cancelleria, stampe, spese telefoniche, di luce, acqua e riscaldamento.

Ciascun Ente associato rimborsa al Comune ove ha sede l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo secondo quanto sotto indicato.

L'ammontare delle somme per costi generali a carico del Comune di Cassina de' Pecchi, Comune di Rodano, Comune di Pioltello, Comune di Cambiago, Azienda Futura e/o di altri eventuali Comuni/Enti aderenti sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali e secondo la modalità sotto riportata con una quota minima annuale a carico di ciascun Ente aderente di euro 5.000,00 (per adesione nel secondo semestre dell'anno, la quota minima annuale è soggetta ad una riduzione del 50% del suo importo).

Tale quota minima annuale verrà riassorbita dal pagamento della somma complessiva annuale determinata dal comma successivo.

Le percentuali di cui sopra sono le seguenti:

- 0,30% sull'importo a base di gara, con una tariffa massima di euro 5.000,00;
- 0,40 sul valore della concessione, per le concessioni e il partenariato pubblico-privato, con una tariffa massima di euro 7.000,00;

La quota complessiva annuale a carico degli Enti associati non potrà superare l'ammontare effettivo dei costi generali annuali sostenuti a consuntivo, calcolata sulla base del numero di abitanti di ciascun Comune associato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le attività di committenza ausiliaria in cui l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza si limita a fornire esclusivamente l'assistenza alla predisposizione degli atti di gara/procedure di valutazione ex articolo 50 comma 1 lettera a/b) del D.lgs. n. 36/2023, l'importo a carico degli Enti aderenti ai sensi di quanto sopra è ridotto ad 1/3.

Per le procedure di gara in forma aggregata e/o multi lotto, l'importo a carico degli Enti aderenti ai sensi di quanto sopra indicato, applicato sulla singola pro quota, è scontato del 20% in caso di procedura

multilotto e del 30% in caso di gara aggregata (lotto unico). Nel caso di procedura multi lotto proposta da un unico Ente, si applica interamente l'importo di cui ai punti precedenti.

Nel caso di gara deserta, è prevista una riduzione di un terzo dell'importo sopra indicato.

L'importo sopra indicato per ciascuna procedura è soggetto alle seguenti riduzioni (cumulabili) in caso di messa a disposizione da parte dell'Ente associato di personale ai sensi dell'articolo 14 della presente convenzione per lo svolgimento delle seguenti attività:

- svolgimento di funzioni in qualità di Responsabile del procedimento per specifiche fasi : riduzione del 10%
- svolgimento di funzioni in qualità di Autorità di gara e/o membro del Seggio di gara: riduzione del 30%
- svolgimento di funzioni in qualità di Responsabile della procedura di gara : riduzione del 50%

3- Ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n.36/2023, per i compiti svolti dal personale dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture per conto degli Enti associati, compreso il Comune di Vimodrone, è riconosciuta una quota del fondo previsto dal comma 2 del citato articolo 45 per le gare svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, pari al 10% per le procedure degli Enti associati qualificati e pari al 20% per le procedure degli Enti associati non qualificati. Tale quota parte da destinare all'Ufficio comune operante come CUC, si applica sul totale della quota incentivi stanziati nei Q.E. dell'intervento.

Gli Enti associati prevedono le somme da destinare a tale quota nei quadri economici delle procedure di gara. Detta quota viene corrisposta al termine della procedura di affidamento secondo i criteri stabiliti nel regolamento incentivi per le funzioni tecniche approvato dal Comune dove ha sede l'Ufficio comune operante come centrale di committenza.

4- Le spese per la pubblicazione dei bandi ove onerose, per il pagamento della Tassa all'Anac e per la corresponsione di emolumenti a commissari esterni ed eventuali spese legali, verranno anticipate dal Comune di Vimodrone presso cui è costituita la centrale unica di committenza e verranno rimborsate successivamente dall'Ente associato nel cui interesse è stata avviata la procedura. Nel caso in cui la procedura avviata è di interesse tutti gli Enti Associati, il rimborso da parte degli Enti associati avverrà in parti uguali, decurtata la parte in capo al Comune di Vimodrone. Parimenti, eventuali ulteriori spese sopraggiunte saranno rendicontate e assunte da ciascun Ente Associato secondo la modalità sopra indicata.

5- Il rimborso di tutte le spese sopra indicate dovrà avvenire a favore del Comune di Vimodrone presso cui è costituita la centrale unica di committenza nelle seguenti modalità:

- costi diretti e la quota degli incentivi ex art 45 Dlgs. n. 36/2023: entro 30 giorni dalla chiusura della singola procedura
- costi generali:
 - quota minima annuale pari a 5.000,00 euro entro febbraio di ciascun anno;
 - eventuale parte eccedente quota minima annuale dei costi generali: entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, in seguito alla rendicontazione degli stessi che dovrà essere effettuata e comunicata agli Enti associati interessati entro il 28 febbraio di ogni anno rispetto all'esercizio precedente.

Capo VI Disposizioni generali e finali
Art. 18 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza)

1. Gli Enti aderenti sono titolari autonomi del trattamento dei dati trattati in relazione agli adempimenti degli impegni e degli obblighi a loro attribuiti per l'effetto della presente convenzione. Il Comune di Vimodrone, in qualità di Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C.) tra gli Enti aderenti, è a sua volta titolare del trattamento dei dati trattati in relazione agli adempimenti degli impegni e degli obblighi attribuiti alla C.U.C. per l'effetto della presente convenzione. I titolari si obbligano a trattare i dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo 679/2016 – di seguito anche GDPR - e D. Lgs 196/2003 e succ. mod.) e agiscono autonomamente in tale ambito. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del GDPR, i titolari adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (es. misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi), nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive competenze. Ciascun titolare risponde in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dal proprio trattamento che violi la normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali, nonché se ha agito in modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nella presente convenzione.
2. In particolare l' Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle attività e procedimenti ad essi afferenti nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla sua competenza, per le fasi da essa gestite, nel rispetto delle condizioni determinate dalla presente convenzione e dagli Enti aderenti e nel rispetto dei poteri e limiti conferiti dal Codice n.36/2023; tratta pertanto i dati per la sola finalità di esecuzione della convenzione e per le finalità di legge connesse alla funzione di C.U.C, per la durata della convenzione stessa, salvo obblighi di conservazione ex lege.
3. Al contempo, i singoli Enti associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in esecuzione della presente convenzione, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e altresì alla sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di appalto stipulati successivamente alle procedure di gara.
4. Il Comune presso cui è istituito l'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza ed gli Enti associati hanno definito uno specifico protocollo operativo allegato alla presente convenzione finalizzato ad assicurare la corretta gestione del trattamento di dati personali delle persone fisiche connesse alle procedure oggetto della presente convenzione (di seguito gli Interessati), ivi inclusa la comunicazione reciproca di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito, il Protocollo). Il Protocollo, a cui si rimanda, fa parte integrante della presente convenzione. I titolari, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano in particolare a: i) trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione, con espresso divieto di utilizzarli per ulteriori finalità; ii) trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, assicurando altresì che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte; iii) acquisire, ognuno per quanto concerne il proprio ambito di competenza, i dati personali degli Interessati previa comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, e con ciò è in capo al titolare che

- ha per primo raccolto il dato del soggetto interessato l'onere di fornire a quest'ultimo anche la relativa informativa; iv) individuare i possibili rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche connessi al trattamento dei dati, effettuando se necessario una valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR; v) notificare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali l'eventuale violazione dei dati personali (cd. data breach) di propria competenza, senza ingiustificato ritardo, ed entro 72 ore decorrenti dal momento in cui il singolo titolare ne sia venuto a conoscenza, fornendo preventiva informazione al proprio DPO e agli altri titolari eventualmente coinvolti, e - nei casi prescritti dalla legge e nelle forme previste dal GDPR.
- dandone altresì notizia agli interessati; vi) gestire in via esclusiva i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli Interessati nell'ambito dei trattamenti di propria competenza, ferma la possibilità da parte degli Interessati di rivolgersi a qualsiasi ulteriore titolare, il quale si impegna ad inoltrare le richieste al titolare competente; vii) cooperare con gli altri titolari mettendo a disposizione le informazioni e la documentazione necessaria laddove la situazione lo richieda

Art. 19 (Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.
2. Gli Enti associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o forniture (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.

Art. 20 (Associazione di altri Comuni ed altri enti).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia e/o Enti, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione degli Enti associati prevista dal presente atto con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 21 (Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche

obbligatorie ai contenuti della presente convenzione gli Enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli Enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dagli Enti associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra gli Enti associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio di ciascun Ente associato, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti gli Enti associati una volta definite le procedure.

Art. 22 (Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Ente associato può recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso potrà avvenire in ogni caso previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivante dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione. In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla CUC dovranno essere completati.

Art. 23 (Scioglimento della convenzione)

- a. Gli Enti associati sciogliono la presente convenzione:
 - b. quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
 - c. quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
 - d. qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - e. per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, forniture o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - f. nel caso previsto dal precedente articolo 28;
2. Allo scioglimento della presente convenzione gli Enti associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

Art. 24 (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente

invia bonaria.

2. Qualora gli Enti associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 25 (Norme finali)

1. La presente convenzione è redatta mediante scrittura privata non autenticata e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 1986.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16, tabella allegata "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
3. Il presente atto è redatto in formato elettronico e viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da tutte le parti.

Per il Comune di Vimodrone – Il Sindaco Veneroni Dario

Per il Comune di Cassina de' Pecchi – Il Sindaco Balconi Elisa

Per il Comune di Rodano – Il Sindaco Rodolfo Corazzo

Per il Comune di Pioltello – Il Sindaco Cosciotti Ivonne

Per il Comune di Cambiago – Il Sindaco Mangiagalli Maria Grazia

Per l'Azienda speciale servizi alla persona e alla famiglia "Futura"- l'Amministratore Unico Concettina Risi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e norme collegate*